

n. [REDACTED]/2022 E.D.I.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Daniele Venier

visto il ricorso per esdebitazione del debitore incapiente, presentato il 21.12.2022 dalla sig.

[REDACTED]
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Greblo del Foro di Trieste

esaminata la documentazione allegata;

ha pronunciato il seguente

DECRETO EX ART. 283 CCII

La ricorrente ha allegato di versare in una situazione di sovraindebitamento, originata da due distinte e correlate cause, la prima derivante dal fallimento, dichiarato nel 2018, della [REDACTED] S.r.l., di cui era socia (nonché amministratrice insieme al padre sino alla messa in liquidazione della società, in data 3-18.6.2013, con nomina del secondo quale liquidatore; v. visura storica allegata sub doc. 3) e fideiussore, evento che determinò la sua escussione da parte del ceto bancario; la seconda dalla cessazione, il 31.12.2018, dell'attività di impresa quale titolare della ditta individuale [REDACTED] indotta dalla sottoposizione a pignoramento mobiliare esteso ai beni aziendali e promosso da Banca [REDACTED] per i debiti assunti quale garante della società fallita.

La ricorrente, che ha aggiunto che la propria situazione economica subì un ulteriore deterioramento a seguito della separazione personale del marito, lavora attualmente quale dipendente part time a tempo indeterminato, percependo una retribuzione annua di circa Euro 15.600 netti (*bonus* fiscali compresi), e vive insieme ai due figli minori in una casa assegnatale dall'Ater.

L'indebitamento complessivo, accertato dall'O.C.C. in persona del gestore [REDACTED]

[REDACTED], è pari a complessivi Euro 1.064.948,00, di cui:

- Euro 969.188,01 (pari al 91%) nei confronti di banche, per debiti riconducibili quasi integralmente alle fideiussioni prestate per la [REDACTED]
- Euro 63.772,93 (pari al 6%) nei confronti di fornitori della ditta individuale cessata e cancellata (in data 15.1.2019) dal Registro delle Imprese
- Euro 32.037,06 nei confronti dell'[REDACTED] e di enti pubblici (tra cui [REDACTED]), per debiti derivanti per la gran parte dall'esercizio dell'impresa.



Ciò premesso, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Va innanzitutto rilevata la competenza per territorio del giudice adito, considerato il luogo di residenza (Trieste) della ricorrente.

Quanto al merito del ricorso, si osserva:

- che la debitrice non si è precedentemente avvalsa del beneficio in esame;
- che risultano allegati (comma 3 dell'art. 283 CCII): l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (pagg. 5-7 del ricorso); la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 1, all. 6 e 7; la dichiarazione dei redditi relativi al 2021 è allegata in file separato non numerato sub doc. 3); l'indicazione degli stipendi e di tutte le entrate percepite dalla ricorrente (pagg. 7, 8 del ricorso, nonché buste paga di aprile, maggio, settembre e ottobre 2022, allegate sub doc. 3);
- che il solo atto di straordinaria amministrazione compiuto negli ultimi cinque anni appare integrato dalla cessazione della sopra indicata attività di impresa in data 31.12.2018;
- che risulta pure allegata la relazione particolareggiata (comma 4 dell'art. 283 CCII) redatta dal gestore della crisi [REDACTED] iscritto all'Organismo per la Composizione delle crisi da sovraindebitamento presso la Camera di Commercio della Venezia Giulia (doc. 2), il quale ha confermato che le cause dell'indebitamento devono individuarsi in quelle esposte dalla ricorrente, e si è motivatamente espresso in ordine alla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni, all'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni assunte, e alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (tranne quella relativa all'istruttoria svolta dai soggetti finanziatori ai fini della concessione del relativo finanziamento, con riferimento al merito creditizio della debitrice), rilevando infine l'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori.

Dalla documentazione allegata emerge che la ricorrente non abbia alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, da offrire ai creditori, considerato che il solo reddito, lavorativo di cui la stessa gode, pari a circa Euro 15.600,00 annui, consente di ritenere integrato il requisito dell'irrelevanza reddituale previsto dal comma 2 dell'articolo 283 CCII, da valutarsi *<<su base annua, dedotti le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della meta', moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei*



componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159>>.

In particolare, la misura dell'assegno sociale per l'anno 2022, aumentato della metà (50%) e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza previsto all'allegato 1 del DPCM n. 159/2013 pari a 2,24 (2,04+0,20) corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare attualmente composto da n. 3 membri conviventi (la ricorrente e i suoi 2 figli minori), è pari a circa Euro 20.427,00 esente IRPEF, importo superiore al reddito annuale netto atteso della debitrice, nonché a quello medio dell'ultimo triennio 2019-21 risultante dai dati storici dichiarati pari ad Euro 8.291,41.

Quanto, da ultimo, al requisito della meritevolezza, il settimo comma dell'art. 283 CCII impone al giudice di verificare <<l'assenza di atti di frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento>>.

A tal fine, [REDACTED] ha evidenziato che, in sede fallimentare, non risultano contestazioni da parte del Curatore nei confronti della condotta tenuta dalla [REDACTED] quale (co)amministratrice della [REDACTED] in relazione alla formazione dell'indebitamento o ad altre eventuali condotte di *mala gestio*, né consta l'instaurazione di procedimenti penali conseguenti alla dichiarazione di fallimento; atti di frode, o un comportamento doloso (inteso quale volontaria assunzione di debiti sproporzionati nella consapevolezza di non essere in grado di onorarli) o gravemente colposo (costituito dall'assunzione di debiti quando risultava irragionevole, avuto riguardo al patrimonio e al reddito, ritenere di poterli restituire regolarmente) della ricorrente sono esclusi pure quanto alla situazione debitoria dell'impresa individuale, originata – si ribadisce – dalla qualità di garante della società fallita.

Sussistono pertanto tutti i requisiti previsti dall'art. 283 CCII.

P.Q.M.

visto l'art. 14 283 CCII

dichiara inesigibili nei confronti di [REDACTED]

[REDACTED] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (21.12.2022);

dispone:

- che la ricorrente, a pena di revoca del beneficio, depositi entro il 2 febbraio del 2024, 2025, 2026 e 2027, le dichiarazioni scritte relative alle eventuali utilità rilevanti sopravvenute che



consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento;

- che il gestore della crisi [REDACTED] vigili per i prossimi quattro anni sul corretto e tempestivo deposito delle suddette dichiarazioni e sull'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e dell'art. 283 CCII;

- che il [REDACTED] comunichi, entro 15 giorni - a mezzo pec o, in mancanza di questa, mediante raccomandata a.r. - il presente decreto ai creditori, i quali possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione;

- che [REDACTED] depositi, decorsi 30 giorni dall'ultima delle comunicazioni ai creditori, prova delle comunicazioni stesse.

Si comunichi alla ricorrente.

Trieste, 2 febbraio 2023.

Il Giudice

dott. Daniele Venier

